

TELEFAX URGENTE



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 25 febbraio 2008

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane
- Tutte

Protocollo: 484 / ACVCT / V

Agli Uffici delle Dogane - Tutti

Rii.:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
(fax 06 47 43 971)

Allegati:

All'AGEA – Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura (fax 06 49 49 97 70)

All'ASSITOL (fax 06 69 94 01 18)

All'ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel
(fax 06 50 11 697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 06 59 60 29 25)

All'ASSOPETROLI (fax 06 68 61 862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 06 59 03 684)

Alla CONFAPI (fax 06 67 91 488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +322 73 77 696)

Alle Ditte:

CEREAL DOCKS (fax 0444 41 00 07)

COMLUBE (fax 030 21 30 479)

DP LUBRIFICANTI (fax 06 92 85 04 71)

FOX PETROLI (fax 0721 40 35 05)

ITAL BI OIL (fax 080 69 01 767)

NOVAOL ITALIA (fax 02 58 21 05 69)

OIL.B (fax 010 54 72 356)

Alla COLDIRETTI (fax 06 46 82 305)

Alla CONFAGRICOLTURA (fax 06 68 61 726)

Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(fax 06 32 04 924)

Alla COPAGRI (fax 06 42 02 70 07)

Alla UNIONE SEMINATIVI (fax 051 76 05 70)

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi

00143 Roma, Via Carucci 71 - Telefono +39 06 5024 6457 - Telefax +39 06 5024 3097 - e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziadogane.it

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione delle 70.000 tonnellate di contingente di biodiesel agevolato, ascritto all'anno 2007, prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro – applicazione dell'articolo 22-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificati dalla Legge 29 novembre 2007, n.222.

Considerato che l'art-22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95 - così come modificato dalla Legge 29 novembre 2007, n.222 - prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, per il quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;

considerato che l'efficacia della suddetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione della Commissione europea;

considerato che, nelle more della suddetta autorizzazione comunitaria, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è stata assegnata, ai sensi dell'art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95, con nota di quest'Area Centrale prot.1299 del 20 marzo 2007;

considerato che l'art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95 - così come introdotto dalla Legge 29 novembre 2007, n.222 – prevede che, sempre nelle more della predetta autorizzazione, la parte restante del contingente di cui al sopra richiamato comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 (cioè, una porzione di 70.000 tonnellate) sia assegnata dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità;

considerato che il medesimo art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95, prevede che l'assegnazione delle 70.000 tonnellate sia effettuata subordinatamente

alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel ripettivamente assegnati e che, in caso di mancata autorizzazione, i soggetti assegnatari siano tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel assegnato e immesso in consumo;

visto l'art.26, comma 4-quater del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n.222, il quale prevede che per i quantitativi del contingente del programma pluriennale di cui all'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo è prorogato al 30 giugno 2008;

visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori, Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 dicembre 2006;

visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;

considerato che, con la determinazione prot. n. 5133 del 6 dicembre 2007 è stata prevista la presentazione di apposita istanza volta a richiedere l'assegnazione dei quantitativi di biodiesel agevolato per quanto concerne la suddivisione in oggetto, entro il trentesimo giorno successivo alla data della medesima determinazione;

visto il comunicato di questa Agenzia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.289 – Serie generale del 13 dicembre 2007, con il quale è stata data pubblica informazione dell'emanazione della succitata direttoriale n.5133/2007;

esaminate le istanze presentate dalle Ditte interessate entro i termini di cui alla citata determinazione n.5133/2007;

vista la circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prot.n.ACIU.2007.1063 del 14 dicembre 2007;

vista la nota prot.n.ACIU.2008.272 dell'11 febbraio 2008 con la quale l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha certificato un quantitativo complessivo di 60.263.979 kg di olio raffinato prodotto all'interno dei sopra menzionati contratti quadro;

la scrivente adotta la seguente determinazione.

Art.1

Suddivisione del contingente

1. Sono accolte le istanze presentate dalle Ditte: **COMLUBE, DP LUBRIFICANTI, FOX PETROLI, ITAL BI OIL, NOVAOL, OIL.B, CEREAL DOCKS;**
2. In applicazione dell'articolo 22-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, si procede, nei limiti certificati dall'AGEA, all'assegnazione del contingente di biodiesel agevolato in oggetto;
3. viene consentita, sino al 30 giugno 2008, la miscelazione con il gasolio ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, l'immissione in consumo dei quantitativi di biodiesel ad imposta agevolata indicati nella seguente tabella:

Società richiedente	Assegnazione [tonnellate]
Cereal Docks	6.366,426
Fox Petroli	7.990,725
Novaol	30.988,344
Ital Bi Oil	8.042,800
Dp Lubrificanti	2.595,634
Comlube	120,409
Oil B	4.159,641
Totale	60.263,979

Tabella 1. Suddivisione contingente biodiesel 2007 ottenuto da oli vegetali prodotti nell'ambito di intese di filiera

Art.2

Gestione della cauzione

1. Ciascuna Società assegnataria potrà procedere all'estrazione del prodotto per il successivo impiego nell'uso agevolato esclusivamente dopo aver prestato la cauzione di 382,37 € per tonnellata assegnata, prevista dall'art.22-bis, comma 2-bis del D.l.vo 504/95.
2. La garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'effettiva fruizione del biodiesel assegnato potrà avvenire soltanto dopo che l'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto di produzione avrà comunicato alla Società assegnataria l'effettiva accettazione della cauzione.
3. Le copie conformi del documento comprovante il versamento della cauzione e dell'eventuale attestato di accettazione della stessa, rilasciate dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, dovranno essere trasmesse dalla Società assegnataria allo scrivente Ufficio.
4. L'ammontare della garanzia prestata sarà parzialmente o integralmente riscosso dall'Amministrazione finanziaria a copertura dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo, qualora il programma agevolativo non fosse autorizzato dalla Commissione europea. Resta ovviamente fermo l'eventuale recupero dell'imposta non coperta dalla garanzia stessa. Viceversa, le cauzioni versate saranno interamente svincolate nel momento in cui il

predetto Organo comunitario dovesse pronunciarsi in senso favorevole all'attuazione del piano pluriennale.

Ai fini del controllo contabile delle varie frazioni di contingente di biodiesel rese disponibili per l'immissione in consumo si confermano, in quanto applicabili (alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), le istruzioni della nota prot.1528/ACVCT del 30 marzo 2007, così come integrata dalle note prot.2363/ACVCT del 22 maggio e prot.3028/ACVCT del 28 giugno. In particolare, il biodiesel in oggetto è considerato ascritto al contingente A. Pertanto, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95 può essere adoperato tal quale o in miscela con gasolio. In quest'ultimo caso, il beneficio viene fruito tramite la contabilizzazione, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, dell'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio per carburazione (attualmente pari a 423 €/m³ a 15°C) e l'aliquota ridotta prevista per il biodiesel agevolato (attualmente 84,6 €/m³ a 15°C cioè 20% della suddetta aliquota del gasolio per carburazione).

Si ribadisce, infine, che **il termine per miscelare il biodiesel oggetto della presente assegnazione con il gasolio, ovvero per trasferirlo ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il prodotto destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo è fissato al 30 giugno 2008.**

La presente determinazione può essere impugnata nel termine di sessanta giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del D.L.vo n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

